

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Stephanie Vigl

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:	03i
del:	2021-01-11
autore:	Andrea Tinti

A tutti i soggetti con partita IVA

Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 4° trimestre 2020 - scadenza: 20.1.2020

Come noto¹ sono previsti determinati termini per il pagamento² dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Le disposizioni prevedono che dal portale dell'Agenzia delle Entrate:

- è possibile pagare l'imposta di bollo mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA;
- **oppure** che il pagamento avvenga tramite F24³ già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

L'imposta di bollo viene calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, quindi, tenendo conto dell'imposta di bollo indicata nell'apposito campo previsto nel tracciato della fattura elettronica.

1 Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1.1 Termini di versamento

L'imposta di bollo dovuta per il **quarto trimestre del 2020** deve essere versata entro il **20 gennaio 2021**.

Informiamo che a decorrere **dal 1.1.2021** l'imposta di bollo relativa alle **fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare** è dovuta entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo**⁴. Il versamento dell'imposta dovuta sulle e-fatture relative al **secondo trimestre solare** deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del **terzo mese successivo**. Vedasi anche la **tabella** sui termini di pagamento al successivo punto 3 della presente circolare.

1.1.1 Semplificazioni per il pagamento:

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'imposta dovuta non superi € 250, sono previste le seguenti semplificazioni⁵:

- qualora l'importo dell'imposta dovuta per il **primo trimestre** sia **inferiore ad € 250**,

1 vedasi anche la nostra ultima circolare n.110/2020 in merito

2 Decreto Ministeriale del 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 7.1.2019 che ha sostituito l'articolo 6, comma 2 del DM 17 giugno 2014

3 ex art. 6 del DM 17 giugno 2014

4 Art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, modificato dal DM 4.12.2020

5 Decreto Ministeriale 23 del 06.04.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 il 08.04.2020

il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il **secondo** trimestre solare dell'anno di riferimento (30 settembre);

- qualora l'importo dell'imposta dovuta per il **primo e secondo trimestre** sia **inferiore ad € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il **terzo** trimestre solare dell'anno di riferimento (30 novembre).

Nulla cambia invece per le liquidazioni del terzo e quarto trimestre solare dell'anno, per le quali restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi ed assoggettate a bollo.

1.2 Modalità operative per il pagamento dell'imposta di bollo

È prevista un'apposita sezione nel portale "**Fatture e corrispettivi**" per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

La sezione si trova al seguente percorso: *fatture e corrispettivi / consultazione / fatture elettroniche ed altri dati IVA / fatture elettroniche (nella cartella "Home consultazioni") / pagamento imposta di bollo.*

Il sistema consente la visualizzazione i **dettagli dell'imposta di bollo dovuta** in relazione al trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi ed il totale dell'imposta calcolata.

È anche possibile **modificare** manualmente il numero dei documenti proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al ricalcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente. La funzionalità consente di rimediare all'eventuale mancata valorizzazione del campo "Dati Bollo" nei file delle fatture elettroniche.

Pro memoria:

in fase di compilazione della fattura elettronica il blocco "DatiBollo" deve essere compilato come segue:

- nel campo "BolloVirtuale" va inserito il valore "SI";
- e nel campo "importo Bollo" va inserito il valore 2,00, ovvero l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta.

Ciò indipendentemente dal fatto che l'imposta venga riaddebitata al cliente o meno.

Dal 1° ottobre 2020, nelle fatture elettroniche è possibile valorizzare il campo "Bollo virtuale" per indicare l'assolvimento dell'imposta anche senza riportare l'importo del bollo⁶.

Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento **mediante addebito su conto corrente bancario** o tramite "**F24**".

1.2.1 Come il sistema calcola l'imposta di bollo dovuta

Si precisa che per il calcolo del bollo trimestrale il servizio prende in considerazione le seguenti **fatture B2B e B2C**, per le quali la data di **consegna** (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta *nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione* (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta *nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre.*

Per esempio se una fattura è stata inviata a SdI il 20 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il primo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del primo trimestre; se una fattura è stata inviata a SdI il 27 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il secondo trimestre.

Per le fatture **B2G** (fatt. elettr. a enti pubblici) devono invece, ai fini del calcolo, essere soddisfatte altre condizioni descritte nella sezione "Assistenza online" del portale "fatture e corrispettivi" della stessa⁷, alla quale poi si accede seguendo il seguente percorso: *Home /*

⁶ Cfr. le nuove specifiche tecniche: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-20/04/2020>

⁷ come anticipato dalla stessa agenzia nel suo comunicato stampa del 11 aprile 2019

Cosa puoi fare / Flusso operativo "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA" / Consultare le tue Fatture elettroniche - Pagamento imposta di bollo / Pagamento imposta di bollo - Ricerca ed Elenco⁸.

1.2.2 Pagamento mediante addebito su conto corrente bancario

Scegliendo tale modalità di pagamento sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

1.2.3 Pagamento mediante "F24"

In alternativa all'addebito sul conto corrente bancario, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema. A tal fine sono stati istituiti⁹ i **codici tributo** per il pagamento dell'imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza:

- "2521" per il primo trimestre;
- "2522" per il secondo trimestre;
- "2523" per il terzo trimestre;
- "2524" per il quarto trimestre;
- "2525" per il versamento di eventuali sanzioni;
- "2526" per gli eventuali interessi.

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario"; nella colonna "Importi a debito versati" vanno indicati gli importi dovuti e nella colonna "anno di riferimento" va inserito l'anno cui il versamento si riferisce.

1.3 Deleghe al nostro Studio

1.3.1 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica F24

Per i clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo noi tempestivamente agli adempimenti necessari per il pagamento dell'imposta di bollo in questione in modo che l'addebito dell'importo dovuto venga effettuato il giorno della scadenza sul conto corrente bancario indicato.

1.3.2 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi"

Ai clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" **ma non per la trasmissione telematica degli F24** il nostro studio trasmetterà il modello F24 precompilato, per il pagamento dell'imposta di bollo di cui ai punti precedenti, salvo diverso accordo da comunicarci in tempo utile.

2 Integrazione automatica delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle Entrate dal 1.1.2021

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procederà, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora

⁸ [https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=66,E=0000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=Ref\(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=66,E=0000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=Ref(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca))

⁹ con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 019

questa risulti dovuta¹⁰.

Entro il giorno **15 del primo mese successivo** al trimestre, con modalità telematiche, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato. Quest'ultimo, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, può procedere, **entro l'ultimo giorno del primo mese successivo** alla chiusura del trimestre, alla **variazione dei dati comunicati**.

Con riferimento al **secondo trimestre**, la variazione dati può essere effettuata entro il **10 settembre** dell'anno di riferimento.

Le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente.

L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno **15 del secondo mese successivo** alla chiusura del trimestre, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

Per le violazioni che non potranno essere intercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali dell'imposta di bollo¹¹.

3 Riepilogo dei termini di integrazione-variazione-pagamento


Sulla base delle indicazioni riportate nei punti precedenti si ricava la seguente tabella in merito ai termini di integrazione-variazione dei dati e di pagamento degli importi:

Periodo di riferimento	Termine integrazione (Ag. Entrate)	Termine variazione dati	Termine comunicazione importo definitivo (Ag. Entrate)	Termini di pagamento	Codici tributo
IV trimestre 2020	----	----	----	20.01.2021	2524
I trimestre 2021	15.04.2021	30.4.2021	15.05.2021	31.05.2021	2521
II trimestre 2021	15.07.2021	10.09.2021	20.09.2021	30.09.2021	2522
III trimestre 2021	15.10.2021	31.10.2021	15.11.2021	30.11.2021	2523
IV trimestre 2021	15.01.2022	31.01.2022	15.02.2022	28.02.2022	2524

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



¹⁰ DM 4.12.2020 (G.U. 19.12.2020, n. 314)

¹¹ DPR n. 642/1972